

COMUNE DI TORGNON
Valle d' Aosta



COMMUNE DE TORGNON
Vallée d' Aoste

Originale

**DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO COMUNALE**

N. 93 DEL 20/06/2014

**OGGETTO: FORNITURA ELETTRICA STRAORDINARIA PER AREA CAMPER PLAN
PRORIOND. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEVAL SPA. CIG Z920FC254B**

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Torgnon, li 20/06/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Amateis Manuele

(F.to in originale)

DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

Torgnon, li 20/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Amateis Manuele

(F.to in originale)

OGGETTO: FORNITURA ELETTRICA STRAORDINARIA PER AREA CAMPER PLAN PRORIOND. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEVAL SPA. CIG Z920FC254B

Si prende atto che il responsabile del procedimento ha comunicato che si rende necessaria una fornitura straordinaria di energia elettrica nell'area camper sita in Loc. Plan Proriond del Comune di Torgnon tramite la posa di un contatore;

Per quanto concerne le corrette modalità di acquisizione dei prodotti sopraindicati, si rende necessario indicare quanto segue:

- l'articolo 1 del D. L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e come modificato dalla Legge 228 del 24.12.2012, prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni, a pena di nullità di contratti, di approvvigionarsi tramite CONSIP;
- l'articolo 9 comma 4 del D. L. 66/2014 ha modificato l'articolo 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, intervenendo in tema di esonero dall'obbligo di ricorso alla centrale unica di committenza al di sotto della somma di euro 40000; fermo questo, in Valle d'Aosta trova però applicazione l'articolo 28 della L. R. 28/2013;
- in ragione di quanto sopra, si procede all'acquisizione ai sensi della l.r. 36/2011, art. 6, c. 3;
- E' stata contattata la Ditta Deval Spa, unico distributore di energia elettrica della Valle d'Aosta. Il contatore installato rimane di proprietà della Deval. Il soggetto a cui viene piazzato il contatore si limita a pagare l'energia consumata oltre all'installazione;
- la ditta DEVAL S.p.a., a seguito di sopralluogo, ha inoltrato proprio preventivo pervenuto in data 20.06.2014 prot. n. 2300 richiedente un corrispettivo pari ad € 54,42 oltre all' I.V.A. al 22% per l'installazione del contatore, come evidenziato nel preventivo stesso;

Posto che il prezzo sopra richiamato è ritenuto congruo, si ritiene pertanto legittimo procedere all'affidamento di tale contratto in economia ai sensi dell'art. 6, c. 3, della l.r. 36/2011, ove è disposto che *“Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti”*.

Per quanto concerne il contratto tra le parti, si richiama l'art 12 della l.r. in parola, che dispone *“1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile (...)”*.

La sottoscrizione del contratto è vincolata alla preliminare consegna da parte dell'affidatario dell'apposita dichiarazione prevista all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011: *“1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata”*.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8, c. 3, della l.r. 36/2011 *“Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007”*.

In tema di anticorruzione (L. 190/2012) troveranno applicazione gli artt. 2 e 17 del Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 14/02/2014.

Dal momento che

- il Consiglio Comunale ha provveduto con provvedimento n. 22 in data 07/03/2014 ad approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2014/2016, la relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- la Giunta Comunale, successivo provvedimento n. 23 in data 14/04/2014, ha provveduto all'assegnazione delle quote di Bilancio;

è necessario procedere ad effettuare il relativo impegno di spesa,

Verificata, quindi, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

RICHIAMI NORMATIVI

Premessa la propria competenza ad adottare il presente atto quale Responsabile del Servizio finanziario, nominato con decreto del Sindaco n. 2 del 31/12/2013;

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO IL SEGRETARIO COMUNALE, DETERMINA

1. **di affidare**, per le ragioni e con le modalità di cui in premessa, alla DEVAL S.p.a. a.s.u. – Via Clavalité, 8 – 11100 AOSTA (AO) P.I. e C.F. 01013210073, quanto previsto nel preventivo pervenuto relativo alla fornitura straordinaria di energia elettrica e alla posa del contatore in oggetto, ad un costo lordo complessivo di € 66,39 – **CIGZ920FC254B**;
2. **di impegnare** la spesa lorda complessiva pari ad € 66,39 in capo alla ditta DEVAL S.p.a. a.s.u. – Via Clavalité, 8 – 11100 AOSTA (AO) P.I. e C.F. 01013210073, e per le motivazioni di cui alla parte introduttiva, imputandone la spesa all'UEB 20201 "Costituzione di capitali fissi dell'Amministrazione generale" per la parte finanziaria e c.d.c. 5425 "Manutenzione straordinaria immobili" f.p. 2119 conto 8108 per la parte analitica del bilancio 2014-2016;
3. di autorizzare l'ufficio di contabilità alle successive fasi di liquidazione e pagamento della spesa solo in seguito ad apposizione di visto di regolare esecuzione sulla fattura prodotta dall'affidatario da parte del responsabile del procedimento, eliminando eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi;
4. di allegare il preventivo richiamato in premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo costituirà vincolo prestazionale per l'affidatario, unitamente a quanto disciplinato al successivo punto 5);
5. di invitare l'affidatario a sottoscrivere la presente Determinazione per presa visione ed accettazione, dando atto che la medesima contiene la dichiarazione (sub A) prevista all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011, nonché le specifiche regolanti il rapporto contrattuale (sub B) tra le parti:

A) DICHIARAZIONE EX ART. 8, CC. 1 e 2, DELLA L.R. 36/2011

Il sottoscritto (nome) _____ (cognome) _____
in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta alla
sede INPS di _____ con matricola _____
contratto applicato _____ dichiara - ai sensi degli articoli 30 e 31
della l.r. 19/2007 - sia di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità
professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti, sia essere in possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi natura, quantità,
qualità, importanza e uso di quanto oggetto del presente affidamento.

In particolare, il sottoscritto dichiara di non incorrere nelle previsioni dell'art. 38 "Requisiti di ordine generale" del d.lgs 163/2006 e s.m.i., ove è previsto che:

"1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

B) SPECIFICHE REGOLANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 1 – OGGETTO - Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte del Comune di Torgnon di quanto descritto nelle premesse del presente provvedimento.

ART. 2 – ONERI DELL’AFFIDATARIO –La fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità del presente atto e del preventivo richiamato e allegato.

I tempi di sono quelli concordati tra le parti e dovranno di massima seguire la scaletta che sarà impostata dal Comune di Torgnon.

L'affidatario espressamente conferma tutti gli impegni assunti in sede di presentazione del preventivo, impegnandosi ad assumere la fornitura nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel preventivo accettato dalla stazione appaltante.

Le parti danno atto che per il servizio oggetto del presente contratto è vietato il subappalto.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori e servizi previsti nel presente appalto (D. Lgs. 81/2008).

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO - Ai fini tributari e contabili l'importo complessivo dell'affidamento è fissato in quanto stabilito nel dispositivo del presente provvedimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torgnon all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di quanto in oggetto è fissato in quanto stabilito nel dispositivo del presente provvedimento.

Tale somma viene però dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente fossero apportate nelle prescritte forme.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Al fine di provvedere ai pagamenti previsti, l'Amministrazione verificherà la rispondenza di quanto prodotto e consegnato dall'affidatario sulla base della documentazione presentata in un tempo massimo di 30 giorni dall'invio della predetta documentazione. Liquidazione e pagamento sono subordinati al ricevimento di regolare fattura.

ART. 6 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto subcontracto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmettono:

Codice Identificativo Gara (CIG): Z920FC254B

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; a tal fine dichiara che il conto dedicato è il seguente: conto corrente bancario della Banca _____ -

IBAN: _____ : TITOLARE _____ e delegato per la Ditta _____ : _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ - C.F. _____

ART. 7 - PRIVACY - In riferimento al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato D.Lgs. 196/2003, la medesima

controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Torgnon a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D.Lgs. 196/2003. Agli effetti tributari i contraenti dichiarano i rispettivi numeri di C.F. e/o PIVA:

COMUNE DI TORGNON

C.F. 81002590073

PER LA DITTA, IL SIGNOR _____

P.Iva _____

ART. 8 – PENALI – Nel caso in cui la ditta non eseguisse per proprie colpe e responsabilità la fornitura entro i termini fissati tra le parti è applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00), dopodiché, oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto di quanto detto, dovesse derivare all'Amministrazione.

ART. 9 – RECESSO – L'Amministrazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della ditta qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento della prestazione, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute alla ditta le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione del recesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO - Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22/2010, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1/2014, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento, l'amministrazione all'atto di conferimento dell'incarico consegna e fa sottoscrivere al contraente copia del Codice stesso.

Il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione vigila sull'osservanza, da parte del contraente, del disposto del Codice di comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TORGNON,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Dott. Amateis Manuele (F.to in originale)

PER IL COMUNE DI TORGNON,

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Luogo _____ - data _____ - Firma _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso conoscenza della clausola contrattuale riportata all'art. 8 relativa all'applicazione di penale in caso di inadempimento.

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Luogo _____ - data _____ - Firma _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Amateis Manuele

(F.to in originale)

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 05/07/2014

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della Legge Regionale n. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torgnon, lì 20/06/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS
F.to in originale